



Unione Montana

Alpi Graie

STATUTO

UNIONE MONTANA DEI COMUNI

ALPI GRAIE

(con sede a Viù)

TITOLO I
CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione e scopo dell’Unione

1. I Comuni (n.5) di Rubiana, Groscavallo, Lemie, Usseglio e Viù, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4,12,13 della Legge Regionale n. 11 del 18.09.2012 e degli artt. 2,3,7,7,10 e 11 della Legge Regionale n. 3 del 14 Marzo 2014, nel rispetto della loro autonomia, costituiscono un’Unione Montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione Montana o Unione –secondo le norme del presente Statuto, per la gestione associata di una pluralità di funzioni e relativi servizi di competenza dei Comuni medesimi.

Dal 1° gennaio 2020 aderisce all’Unione Montana Alpi Graie il Comune di Ceres, dopo che sono state espletate tutte le formalità previste dall’art. 9 del presente Statuto, per le nuove adesioni;

Dal 1° gennaio 2021 aderisce all’Unione Montana Alpi Graie il Comune di Traves, dopo che sono state espletate tutte le formalità previste dall’art. 9 del presente Statuto, per le nuove adesioni; con delibera di Consiglio Comunale num.27 del 30.10.2024, il Comune ha comunicato il recesso dall’Unione a far data dall’1.01.2025.

Dal 1° gennaio 2022 aderisce all’Unione Montana Alpi Graie il Comune di Mezzenile, che ha espletato quanto previsto dall’art.9 del presente Statuto, per le nuove adesioni.

2. L’Unione Montana è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica e potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei comuni che la costituiscono, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L’Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
4. L’Unione è costituita per rafforzare i servizi resi alla popolazione allo scopo di realizzare lo sviluppo durevole e la rivitalizzazione del proprio territorio secondo i principi della sostenibilità. Persegue obiettivi di coesione sociale adeguata ai fabbisogni ed è improntata alla parità tra i sessi. Promuove buone pratiche per la valorizzazione della diversità, della creatività, dell’innovazione nello spazio alpino. Esercita funzioni e servizi comunali al fine di perseguire il contenimento della spesa degli enti territoriali ed il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. Elemento costitutivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni che la compongono.

Art. 2 – Sede

1. L'Unione ha sede legale nel Comune di Viù – Piazza V. Veneto 2
2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono di norma presso la sede dell'Unione.
3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dei Comuni dell'Unione, pertanto, al fine di rendere più efficiente l'attività dell'Unione e l'erogazione dei servizi, qualsiasi sede municipale dei comuni facenti capo all'Unione Alpi Graie potrà essere utilizzata come sede operativa

Art. 3 – Stemma

1. L'Unione ha un proprio stemma e gonfalone.
2. Lo stemma è approvato dal Consiglio dell'Unione con apposita deliberazione, adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati,
3. Su ogni atto dell'Unione e sul sigillo è riportata la denominazione “Unione Montana Alpi Graie”, con lo stemma approvato.
4. L'utilizzo o la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, devono essere autorizzati con apposito provvedimento della Giunta dell'Unione.

Art. 4 – Finalità

1. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. L'Unione riconosce nel Comune il livello fondamentale per la pianificazione territoriale, assicura la partecipazione ai processi decisionali delle comunità locali che la costituiscono e ne promuove lo sviluppo, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, solidarietà, trasparenza, efficienza, sostenibilità ed economicità.
3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
4. L'Unione, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi che i comuni partecipanti delegano con apposito atto all'Unione stessa, si propone di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.
5. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di funzioni e servizi pubblici, al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio.

6. L'Unione promuove la tutela, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio e dell'economia montana, con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela e al recupero del patrimonio linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni partecipanti.
7. L'Unione promuove altresì il turismo sostenibile, la rete escursionistica, il patrimonio alpinistico e il recupero del patrimonio edilizio.
8. L'Unione esercita funzioni proprie e delegate e gestisce gli interventi speciali per la montagna previsti dalle norme europee, statali e regionali.
9. L'Unione di Comuni si riconosce nel principio della cooperazione e integrazione con altri sistemi territoriali locali e regionali, in particolare con i territori dell'Unione Europea e si impegna a conseguire tali fini istituzionali mediante l'attuazione (progettazione, realizzazione, istruttoria e rendicontazione) di progetti speciali integrati (transfrontalieri, transnazionali, di cooperazione decentrata e cooperazione allo sviluppo) coerenti con l'idea di sviluppo socio-economico condiviso del territorio e assunta d'intesa con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale delle zone montane.
10. L'Unione dei Comuni si impegna ad essere parte attiva nella progettazione di nuovi strumenti coerenti con le direttive comunitarie, pienamente conscia dei vantaggi economici e sociali apportati da tali strumenti al territorio montano.
11. L'Unione attua misure necessarie per migliorare la qualità del contesto montano, per tutelare e valorizzare le zone agricole, il patrimonio forestale, le difese del suolo e dell'ambiente.
12. Sono altresì obiettivi prioritari dell'Unione:
 - 1) la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - 2) l'armonizzazione delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - 3) l'osservanza del principio di pari opportunità tra i sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'Ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti e organizzazioni;
 - 4) lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
 - 5) l'adesione alle regole e ai principi della carta europea delle autonomie locali.

Art. 5 Programmazione e cooperazione

1. L'Unione adegua la propria azione per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi, alla programmazione e della collaborazione con gli altri enti, curando il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i Comuni, la Città Metropolitana e la Regione si uniformano ai principi di cooperazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.

3. In particolare i rapporti con i Comuni che fanno parte dell'Unione sono improntati ai principi di trasparenza con la massima pubblicizzazione di tutti gli atti fondamentali e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.
4. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione di progetti comuni ad altre Unioni di Comuni ovvero ad altri enti, possono essere concordate iniziative e forme di coordinamento.
5. L'Unione può avviare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi, ancorché non partecipanti all'Unione stessa.

Art. 6 – Funzioni

1. L'Unione esercita in luogo e per conto dei Comuni partecipanti le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lettera p) della Costituzione, previste dall'art. 14, comma 27 del D.L. 78/10, convertito in legge 122/10 e s.m.i., da attivarsi con rapida gradualità.
2. L'Unione esercita altresì, in qualità di Agenzia di Sviluppo, le specifiche deleghe di promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione e dell'art. 3 della L.R. 3/14.
3. L'Unione gestisce inoltre, nell'interesse di tutti o parte dei Comuni partecipanti la commissione per la tutela paesaggistica ed ambientale, le attività in materia di tutela delle minoranze linguistiche, i compiti per la custodia e ricovero dei cani randagi o vaganti, le iniziative relative alla cultura, al turismo, allo sport, alla scuola e formazione, da attivarsi gradualmente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
4. Le modalità di concreto esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2,3 del presente articolo sono stabilite all'art. 7 del presente Statuto.
5. L'Unione esercita inoltre con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'obbligatorietà della norma, la funzione di Centrale Unica di Committenza, con sede presso la sede dell'Unione, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
6. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni, previa deliberazione modificativa del presente Statuto, approvata dai Consigli di tutti i Comuni partecipanti per la procedura e la maggioranza previste per gli Statuti Comunali.
7. Ad eccezione delle funzioni previste dal comma 1, le restanti funzioni o servizi possono essere esercitati dall'Unione per tutti o solo per alcuni dei Comuni partecipanti secondo quanto stabilito dall'art. 42 comma (4);
8. L'Unione può inoltre stipulare con altri enti locali apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.

Art. 7 – Procedimento per il trasferimento di funzioni

1. Il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 6 è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni interessati e deliberazione del Consiglio dell'Unione.
2. Tale deliberazione, con eventuale rinvio a soluzioni transitorie, deve chiaramente indicare:
 - ❖ le competenze che si intendono trasferire;
 - ❖ la decorrenza del trasferimento;
 - ❖ le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che, nella successione della titolarità dei rapporti, si determinino forme di pregiudizio alla continuità dell'esercizio delle funzioni e dei servizi.
3. Il trasferimento di funzioni o servizi all'Unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.
4. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
5. Con il trasferimento delle funzioni, i Comuni trasferiscono all'Unione altresì relativa potestà regolamentare.
6. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
7. Qualsiasi controversia tra l'Unione e uno o più Comuni partecipanti è risolta con le modalità di cui al successivo art. 10, comma 9.

CAPO II VICENDE DELL'UNIONE

Art. 8 – Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. L'Unione rimane in essere fino a che a comporla siano almeno due Comuni.
3. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione della deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio dell'Unione delle deliberazioni di scioglimento adottate da parte dei consigli comunali.
4. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il Presidente pro tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

5. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, mediante accordo tra gli Enti interessati. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblico impiego e di mobilità di pubblici dipendenti. Nel caso in cui non si potesse attribuire uno o più dipendenti alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti, questi vengono posti in mobilità, secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi di lavoro al momento vigenti. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

Art. 9 – Adesioni all'Unione

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione del consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, entro il 30 giugno dell'anno precedente all'adesione.
2. Nel caso in cui la maggior parte dei comuni che compongono l'Unione sia soggetta a rinnovo e quindi anche il Consiglio dell'Unione decada, come previsto dall'art. 15 comma 12 del presente Statuto, ogni nuova istanza di adesione può essere formulata, a mezzo deliberazione del consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro il 31 dicembre il Comune istante abbia approvato lo Statuto dell'Unione.
4. È data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'Ente istante quote di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 1.

Art. 10 – Recesso dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. La deliberazione di recesso dall'Unione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Regione Piemonte.
3. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui se ne è data comunicazione. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei rappresentanti del Comune receduto negli organi dell'Unione.
4. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo, tutti gli oneri pluriennali in corso e le spese relative al personale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
5. Nel caso in cui la maggior parte dei comuni che compongono l'Unione sia soggetta a rinnovo e quindi anche il Consiglio dell'Unione decada, come previsto dall'art. 15 comma 12 del presente Statuto, il recesso può essere formulato, a mezzo deliberazione del consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

6. È consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.
7. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso, o che in futuro avessero a realizzarsi.
8. È altresì considerata causa di recesso la mancata nomina dei propri rappresentanti in seno all'Unione, entro il termine di cui all'art. 15 comma 6. L'eventuale nomina effettuata dopo tale termine, ma prima dell'efficacia del recesso di cui al precedente comma 3, non rende applicabile la presente disposizione.
9. Il Comune recedente ha comunque diritto di usufruire, anche dopo il recesso, di quei servizi appaltati precedentemente e ai quali ha contribuito finanziariamente in quota parte, fino allo scadere di quei contratti, fatti salvi accordi diversi.
10. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione, a partire dalla materiale operatività del recesso.
11. Le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente articolo, sono decise da una commissione arbitrale composta dal presidente dell'Unione (o dal Vicepresidente, nel caso in cui il Presidente fosse sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo, nominato dal Presidente del tribunale competente.

TITOLO II

CAPO I ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 – Organi di governo

Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente, la Giunta.

Art. 12 – Durata

1. Gli organi di governo dell'Unione durano in carica cinque anni.
2. La scadenza del mandato del Presidente ovvero di un numero di Consiglieri comunali superiore alla metà comporta la decadenza di tutti gli organi di governo dell'Unione, i quali, tuttavia rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 13 – Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti del Consiglio e della Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

Art. 14 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione negli organi dell'Unione e ai loro componenti si applicano le norme di funzionamento, distribuzione delle competenze, stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

CAPO II IL CONSIGLIO

Art. 15 – Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto complessivamente da otto membri, oltre al Presidente e garantisce la presenza di un rappresentante di ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.
2. Ciascun consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, con votazione palese, cui partecipa anche il sindaco, il rappresentante del Comune nel Consiglio dell'Unione.
3. Alle minoranze consiliari dei comuni aderenti spettano complessivamente due rappresentanti.
4. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i consiglieri di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per consiglieri di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
5. La Conferenza straordinaria è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che non ha diritto di voto ed elegge in prima convocazione a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei componenti il rappresentante della minoranza. Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza assoluta dei consiglieri di minoranza, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti entro i dieci giorni successivi la mancata elezione, convoca in seconda convocazione i consiglieri delle minoranze i quali a maggioranza semplice eleggono i loro rappresentanti.
6. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano

il rinnovo del consiglio comunale, per qualsiasi ragione avvenute. La comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere trasmessa all'Unione entro dieci giorni dalla sua efficacia.

7. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione del proprio rappresentante e fino all'elezione medesima, il Sindaco è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, in rappresentanza di quel Comune.

8. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante, provvedendo all'elezione del sostituto. Tale elezione determina la contestuale decadenza del precedente rappresentante.

9. Nel caso di scioglimento di un consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

10. Il rappresentante di minoranza del Comune soggetto a scioglimento o rinnovo viene sostituito da un altro rappresentante, individuato seguendo l'ordine dei voti ottenuti nell'elezione di cui al comma 4 e 5 del presente articolo.

11. Al fine di garantire la continuità amministrativa ordinaria e di atti urgenti e improcrastinabili, nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta, è ridotto in misura pari ai consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

12. Nel caso di rinnovo della maggioranza dei consigli comunali, il Consiglio dell'Unione decade.

13. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione, i Consiglieri devono essere eletti e non oltre i 48 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 16– I Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri, inoltre, hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione, interpellanza e mozione.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio; costituiscono motivo di assenza giustificata: malattie, motivi inderogabili di lavoro e qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare l'inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dall'art. 38, comma 8, del Testo Unico.

Art. 17 – Presidenza del Consiglio

1. Il Presidente dell'Unione rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.

2. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente dell'Unione e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.

3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e in particolare assolve alle funzioni di predisposizione, propulsione, coordinamento, guida dei lavori del Consiglio, assicurando ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli ordini del giorno da trattare nel corso della seduta.

Art. 18 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione che è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Al Consiglio dell'Unione competono le attribuzioni indicate dall'art. 42 del testo Unico.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
4. L'attività di controllo, anche indiretta, sull'amministrazione e la gestione dell'Unione si realizza principalmente mediante l'esercizio, da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente Statuto.
5. Nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano d'età, il Consiglio procede all'elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci dei Comuni partecipanti. Successivamente, procede all'elezione del Vicepresidente e dei membri della Giunta, da scegliersi tra i componenti sindaci, vicesindaci e assessori dei Comuni partecipanti.
6. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
7. Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente dell'Unione e dei singoli assessori.
8. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi di governo dell'Unione, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
9. Ai fini del presente articolo si intende per prima seduta quella convocata successivamente alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione del Presidente.

Art. 19 – Sedute consiliari

1. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio e del rendiconto.
2. La convocazione del Consiglio può essere richiesta da uno dei sindaci dei comuni che partecipano all'Unione, o da un quinto dei Consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro quarantott'ore per la trattazione di questioni urgenti.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina dei rappresentanti, da parte dei Comuni partecipanti. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
5. La convocazione del primo consiglio successivo alla costituzione dell'Unione è disposta dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
6. Le sedute sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati.

7. Il Consiglio opera con deliberazioni collegiali.
8. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazione ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 20 – Elezione e durata in carica

1. Il Presidente dell'unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. La sua elezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco e, al termine del mandato, continua ad esercitare le funzioni ordinarie, fino all'elezione del nuovo Presidente.
2. La funzione di Presidente dell'Unione non è delegabile.

Art. 21 – Cessazione dalla carica

1. Il voto contrario del Consiglio a una proposta del presidente o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente dell'Unione. E' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Presidente in carica.
5. Il Presidente cessa dalla carica anche per morte, dimissioni, decadenza, perdita qualità di sindaco, accertamento della causa di cui all'art. 58 del Testo Unico.
6. Le dimissioni del Presidente diventano immediatamente efficaci all'atto della loro presentazione all'Ufficio protocollo dell'Unione.
7. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicepresidente.

Art. 22 – Competenza

1. Il Presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato, approvate dal Consiglio, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
2. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli Uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce le coerenze tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita inoltre i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

4. Il Presidente in particolare:
- a) dà attuazione alle linee programmatiche di mandato mediante atti di carattere generale, indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri;
 - b) coordina e stimola l'attività dei componenti della Giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - d) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - e) nomina, previo parere favorevole della Giunta il Segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio, secondo il disposto dell'art. 100 del testo Unico e ne determina le funzioni;
 - f) nomina, previo parere favorevole della Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge nel pubblico impiego per l'accesso alla qualifica di dirigente.
 - g) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati;
 - h) affida, previo parere favorevole della Giunta, gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali, quelli per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
 - i) ha la rappresentanza legale dell'Unione, compresa quella in giudizio, previa deliberazione della Giunta che autorizza la lite. Può attribuire la rappresentanza dell'ente al segretario e a ciascun responsabile del servizio, in base ad apposito atto di delega, rilasciato al soggetto individuato, il quale promuove e resiste alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la quale assegna l'incarico al patrocinatore dell'ente;
 - j) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - k) promuove, direttamente, o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - l) ha la facoltà di conferire deleghe ai componenti della Giunta ed ai singoli consiglieri. In particolare il Presidente può delegare ai singoli componenti della Giunta o del Consiglio il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in un'articolate specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
 - m) ha la facoltà di affidare incarichi specifici ai Consiglieri, affinché seguano, per conto dell'Unione determinati problemi;
 - n) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario;
 - o) riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività dell'Unione;
 - p) vigila sull'attività complessiva dell'Unione.

Art. 23 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i propri membri, deve ricoprire la carica di sindaco, vicesindaco o assessore presso uno dei Comuni aderenti all'Unione ed è membro della Giunta.
2. Il Vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo o permanente, morte, dimissioni, decadenza, rimozione. Nel caso in cui si renda

necessario procedere alla sostituzione del Presidente, il Vicepresidente avvia le relative procedure.

3. Quando anche il vicepresidente sia impedito, il Presidente è sostituito dal componente della Giunta più anziano in età.

CAPO IV LA GIUNTA

Art. 24 – Composizione, nomina e cessazione

4. La Giunta è l'organo esecutivo dell'unione ed è composta da un numero di assessori non superiore a **cinque**, compreso il Vicepresidente, eletti dal Consiglio dell'Unione tra i propri membri. I componenti della Giunta devono altresì ricoprire la carica di sindaco, vicesindaco o assessore presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
 1. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'ente.
 2. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dalla carica per altra causa, provvede il Consiglio nella prima seduta successiva.
 3. I membri della Giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni e, in ogni caso, al venir meno della carica di sindaco, vicesindaco o assessore presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.
 4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o morte del Presidente, la Giunta decade. La Giunta decade altresì nel caso di dimissioni dei due terzi dei componenti. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e le funzioni di presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 25 – Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo.
2. In particolare la giunta provvede a:
 - a) svolgere attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
 - b) dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio dal Presidente, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali da parte dei responsabili dei servizi;
 - c) riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
 - d) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il regolamento per l'accesso agli impieghi, i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai servizi;
 - e) autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto e ad approvare le transazioni;
 - f) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di lavori, forniture e servizi pubblici;
 - g) adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario o dei responsabili di servizio;

Art. 26 – Funzionamento

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione che provvede anche alla convocazione della stessa ed alla determinazione dell'ordine del giorno.
2. La Giunta opera con deliberazioni collegiali.
3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute non sono pubbliche.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I PRINCIPI

Art. 27 - Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal regolamento, il quale prevede:
 - a) la struttura organizzativo - funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
 - e) l'organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - f) l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità di apparato.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento e ad assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo, è articolata in uffici, della cui attività è responsabile il Segretario, anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Per quanto non previsto dallo Statuto o da altra fonte regolamentare, si applicano le norme sull'ordinamento degli enti locali.

CAPO II SERVIZI

Art. 28 – Gestione dei servizi

1. L'Unione gestisce le funzioni ed i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
4. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede di norma ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente; in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare rilevanza tecnica, anche in forma indiretta secondo quanto previsto dal Titolo V del Testo Unico.

5. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo ed unanime consenso.

Art. 29 –Trasferimento dei servizi

1. L'Unione svolge, esercita ed eroga i servizi trasferitigli dai Comuni nei modi e nei tempi stabiliti da una convenzione da stipularsi con i Comuni stessi.

Art. 30 - Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione componenti di altri organi

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente alla Giunta in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
2. I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Presidente che li ha nominati, esercitando tuttavia le funzioni fino alla nomina dei successori.
3. I suddetti rappresentanti, qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal Presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del Presidente quando, successivamente alla nomina, siano intervenute cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina.
5. I rappresentanti stessi dovranno, altresì, essere dichiarati decaduti da parte del Presidente, quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

**TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITÀ**

**CAPO I
PRINCIPI**

Art. 31- Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32 - Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite secondo quanto stabilito dai precedenti articoli 6, comma 6), e 7, commi 2), 3) e 4).
2. In relazione ai servizi ad essa affidati, l'Unione è titolare di potestà impositiva ed istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.
3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui ai commi 1 e 2, attraverso le contribuzioni dello Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana e di altri enti pubblici attribuite in forza di legge, per l'esercizio di attività delegate o trasferite o ad altro titolo.
4. In particolare competono all'Unione le entrate derivanti da:
 - a) fondo regionale per la montagna di cui all'art. 6 della legge regionale n. 6 del 2014;
 - b) fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20.01.97, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - c) fondi di compensazione comunque assegnati ai territori dell'unione per le attività di manutenzione ambientale, tutela e difesa dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - d) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - e) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli enti locali;
 - f) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - g) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - h) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - i) trasferimenti della Regione e della Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - j) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - k) rendite patrimoniali;
 - l) prestazioni per conto di terzi;
 - m) risorse per investimenti;
 - n) altre entrate.
5. Qualora le risorse relative al Fondo Regionale per la montagna di cui. al precedente punto fossero trasferite direttamente ai Comuni aderenti, gli stessi si impegnano a trasferire dette somme all'Unione.
6. Essendo trasferite all'Unione le funzioni previste in attuazione dell'art. 8, comma 4, della L.R. 20.01.97, n. 13, la stessa è competente ad incassare i proventi di cui al suddetto art. 8, comma 4. Tali proventi saranno utilizzati nella misura massima consentita del 10% per il funzionamento della struttura dell'Unione per la redazione, trasmissione, monitoraggio e

rendicontazione, in concorso con gli uffici tecnici comunali, di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio secondo programmi di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana approvati dal Consiglio dell'Unione.

7. I "Programmi di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" verranno redatti avendo riguardo:
 - a) al territorio e alle sue criticità;
 - b) alle linee guida per l'elaborazione del programma di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana approvate con deliberazione della Giunta Regionale 08.03.10, n. 1-13451;
 - c) alle modalità di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 20.01.97, n. 13 stabilite dall'Autorità d'Ambito competente;
 - d) all'ottenimento, prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione, del parere dei Sindaci aderenti all'Unione.
8. La fase esecutiva di realizzazione degli interventi previsti nei "Programmi di interventi di sistemazione idrogeologica e manutenzione montana" è affidata ai Comuni aderenti all'Unione con trasferimento agli stessi dei relativi fondi.
9. Il Presidente dell'Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
10. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 33 -Partecipazione finanziaria dei Comuni aderenti all'Unione

1. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario ordinario dell'Ente con le modalità concordate dai precedenti articoli 7, commi 2), 3) e 4) e 41.
2. In caso si verificassero squilibri di bilancio, i Comuni aderenti assicurano il pareggio finanziario dell'Unione stabilendo con deliberazione consiliare la quota delle risorse finanziarie da versare all'Unione attraverso trasferimenti effettuati in base all'entità della popolazione residente ed al grado di fruizione dei servizi che ogni Comune realizza.
3. Le modalità ed i tempi dei trasferimenti di cui al comma 1 sono dettati dal regolamento di contabilità e sono disposti sulla base di idonea certificazione del Presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione.
4. Il costo delle funzioni esercitate e dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
5. Le tariffe dei servizi gestiti dall'Unione devono essere determinate, per tutti i Comuni partecipanti, in modo da garantire tendenzialmente la copertura del cento per cento dei costi diretti ed indiretti dei servizi gestiti. I servizi di carattere istituzionale gestiti direttamente dall'Unione che non generino entrate sufficienti per la copertura dei relativi costi sono finanziati dai Comuni aderenti secondo i criteri indicati nel regolamento, tenendo conto anche dell'effettivo utilizzo dei servizi stessi.
6. I costi diretti dei servizi forniti dall'Unione a Comuni non partecipanti all'Unione sono addebitati interamente, previa apposita convenzione, ai Comuni che beneficiano dei servizi. I costi indiretti per tali servizi devono anch'essi essere addebitati ai beneficiari, anche secondo criteri forfetari, così come stabilito nel regolamento.
7. La mancata erogazione all'Unione degli importi dovuti entro trenta giorni dalla formale richiesta può comportare l'applicazione di interessi per ritardati pagamenti. Se a seguito di reiterate sollecitazioni il Comune non provvede al pagamento verrà sottoposto alla procedura di espulsione di cui all'art. 11.
8. La quota di partecipazione finanziaria dei Comuni per funzioni associate, servizi, eventi, attuazione programmi e per iniziative trasferite o comunque delegate all'Unione sarà in

proporzione alla popolazione residente ed alla dimensione territoriale.

CAPO II ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 34 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione, e relative variazioni, entro i termini previsti per legge, con voto favorevole espresso almeno da quattro Consiglieri. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
2. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 35 – Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. Il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni di legge e di regolamento.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti entro il termine fissato dalla legge.
3. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 36 - Servizio di tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria affidato ad un istituto di credito autorizzato a svolgere tale attività.
2. Per facilitare l'operatività del servizio, l'Unione potrà utilizzare lo stesso Tesoriere del Comune nel quale ha sede l'Unione.
3. L'Unione potrà anche avvalersi del servizio di tesoreria al fine di ottenere anticipazioni di cassa, da estinguere entro il relativo anno finanziario, per fare fronte a momentanee necessità finanziarie.

Art. 37 – Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:
 - a) dai beni mobili e immobili attribuiti in conseguenza del riparto effettuato tra le diverse Unioni, beni provenienti dalla preesistente Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone e dalla Comunità Montana Bassa Val di Susa;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dall'Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti

CAPO III CONTROLLI INTERNI

Art. 38- Principi generali dei controlli interni

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Unione effettua le seguenti tipologie di controllo:
 - a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b) controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la correttezza e la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - c) controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - d) controllo sugli equilibri finanziari per vigilare sul mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa
 - e) controllo per la valutazione del personale, l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e l'accertamento di eventuali responsabilità;

Art. 39- Costituzione dell'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti è nominato dal Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia al regolamento di contabilità, nonché alle norme di cui al Titolo VII del Testo Unico.

Art. 40 -Competenze dell'organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di indirizzo e di controllo, con la Giunta, con il Presidente, con il Segretario ed i funzionari dell'Unione;
 - b) esprime pareri in materia di:
 - strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - proposte di ricorso all'indebitamento;
 - proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
 - c) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
 - d) riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;
 - e) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, con relazione allegata al rendiconto;
 - f) esercita ogni altra attività attribuitagli dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi dell'Unione,

che hanno l'obbligo di rispondere, nonché gli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente. Può presentare relazioni e documenti al Consiglio dell'Unione.

3. Oltre alle attività di cui ai commi 1 e 2, l'organo di revisione svolge le funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico nonché, se richiesto, collabora con gli organi di gestione.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 41 - Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e cooperazione con i Comuni partecipanti, con le altre Unioni, i Comuni limitrofi e gli altri enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di altri Stati appartenenti all'Unione europea allo scopo di assicurare un'elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta sia indiretta.
2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 42- Convenzioni

1. L'Unione può stipulare, con altre Unioni, con tutti o parte dei Comuni aderenti e con altri enti locali apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

Art. 43- Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il Presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, intervento o progetto al quale si riferisce l'accordo.
2. L'accordo è stipulato dal Presidente sentiti gli organi dell'Unione, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
3. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
4. Ove l'accordo comporti la variazione degli strumenti urbanistici di uno o più Comuni

partecipanti all'Unione, l'adesione del Presidente allo stesso sarà subordinata all'adozione di apposito atto deliberativo da parte del Consiglio del Comune interessato che operi la suddetta modifica degli strumenti urbanistici.

5. Per quanto non incompatibili, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, del Testo Unico.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 44 - Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini dell'Unione stessa il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi da essa formati o comunque detenuti.
2. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio, stabiliscono forme di partecipazione e di accesso nel rispetto della normativa vigente in materia.

CAPO II

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'UNIONE

Art. 45 - Associazionismo e partecipazione

1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'Ente, della partecipazione dei cittadini ai quali sono garantite opportune forme per l'esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. L'Unione valorizza le libere forme associative operanti sul territorio senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale e promuove altresì organismi di partecipazione all'amministrazione locale previsti dalla legge, di cooperazione dei cittadini e, in particolar modo, quelli di volontariato sociale.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi, nonché i consigli comunali dell'Unione.
4. L'Unione nelle forme previste dalla legge, si adopera per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
5. Inoltre, il Consiglio dell'Unione può deliberare l'istituzione di organi consultivi. Le delibere istitutive delle consulte ne disciplinano gli scopi, la composizione rispettosa del pluralismo e della rappresentatività territoriale, la durata e quant'altro necessario al loro funzionamento.
6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Unione.

Art. 46 - Istanze, petizioni ed interpello

1. Chiunque abbia interesse può rivolgere al Presidente dell'Unione istanze su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.
2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando, in forma

- collettiva, petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
3. Tutti i cittadini hanno diritto di interpello da utilizzare con le modalità ed i tempi previsti dalla legge.
 4. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame ed il riscontro delle istanze, delle petizioni e degli interPELLI di cui ai commi precedenti.
 5. Gli organi competenti per materia si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni e delle proposte e trasmettono l'atto al proponente ovvero primo firmatario. Il silenzio equivale a rigetto.

Art. 47 - Proposte di deliberazioni

1. I cittadini dei Comuni partecipanti all'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi, comprese le modifiche al presente Statuto, ed inoltrarle al Presidente.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni partecipanti all'Unione.
1. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione della proposta, le forme di pubblicizzazione, di raccolta delle firme, i termini ed i soggetti ai quali deve essere fornita la risposta.

Art. 48 - Accesso agli atti

1. Al fine di assicurare la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia interesse il diritto di accesso agli atti dell'Unione, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
2. Lo status di cittadino residente nel territorio dell'Unione costituisce titolarità di interesse giuridicamente rilevante.
3. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e del presente Statuto il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici dell'Unione stessa, nonché le modalità di intervento nei procedimenti amministrativi.
4. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
5. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati ed intervenire nel procedimento.
6. Il regolamento prevede il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
7. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, quelli esplicitamente individuati dal regolamento e quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente, finalizzata a non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
8. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
9. È in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 49 –Partecipazione al procedimento

1. L'Unione comunica l'avvio del procedimento amministrativo secondo quanto stabilito dalle relative norme legislative e regolamentari.
2. I portatori di interessi, a cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
3. Nello svolgimento della propria attività, l'Unione utilizza ogni strumento di semplificazione.

Art. 50 -Pubblicità degli atti e delle informazioni

- 6) Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
- 7) L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità.
- 8) L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire effettivamente una diffusione capillare delle informazioni.
- 9) I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Unione.
- 10) La pubblicazione, con effetto di pubblicità legale, di atti e provvedimenti amministrativi avviene sul sito informatico istituzionale dell'Unione.

TITOLO VII

POTESTA' NORMATIVA

Art. 51- Statuto

1. Lo Statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.
2. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai consigli dei Comuni partecipanti, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Testo Unico, come modificato dall'art. 1 comma 105 della legge 56/2014, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 52 – Regolamenti

1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione ed attività, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Testo Unico.
2. L'Unione, inoltre, emana regolamenti nelle altre materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto.
3. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei presenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente Statuto.
4. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio informatico dell'Unione contestualmente alla deliberazione di approvazione ed in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione di questa. Entrano in vigore il giorno successivo all'intervenuta

- esecutività della delibera di approvazione.
5. I regolamenti del Consiglio o della Giunta, dichiarati urgenti in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e del regolamento stesso.
 6. I regolamenti devono essere, comunque, sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 53 - Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il mero recepimento da parte dello Statuto di variazioni legislative non è soggetto alle procedure ed alle maggioranze richieste dall'art. 32, comma 2, del Testo Unico.
3. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54 -Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente Statuto è subordinata alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione.
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione agli albi pretori dei Comuni costituenti l'Unione.
2. Esso viene pubblicato inoltre, unitamente all'atto costitutivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art. 55 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto, si applicano, per quanto compatibili, le normative statali e regionali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 56 - Atto costitutivo

1. Il Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche entro trenta giorni dall'acquisizione delle delibere di approvazione dello Statuto da parte di tutti i Comuni partecipanti, provvede a convocare i Sindaci dei rispettivi Comuni per la sottoscrizione formale dell'atto costitutivo dell'Unione.

2. La stipula dell'atto costitutivo dell'Unione avviene da parte dei Sindaci di ciascun Comune partecipante presso la sede dell'Unione
3. Il rogito e la registrazione dell'atto costitutivo nella forma pubblico-amministrativa sono assicurati dal Segretario del Comune di maggiori dimensioni demografiche.
4. Con la stipula dell'atto costitutivo, l'Unione di Comuni assume personalità giuridica di diritto pubblico e diventa operativa a tutti gli effetti di legge.

Art. 57 - Elezione del primo Consiglio dell'Unione

1. Entro trenta giorni dall'esecutività del presente Statuto, i consigli dei Comuni partecipanti si riuniscono per eleggere i componenti dell'Unione.

Art. 58 -Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i Segretari comunali iscritti all'Albo e ove possibile fra quelli in servizio in almeno uno dei Comuni partecipanti.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Art. 59 –Personale

1. L'Unione si avvarrà del personale in servizio presso i Comuni partecipanti o di personale proprio, qualora sussistano le condizioni normative per poter procedere ad assunzioni.

Art. 60 - Servizio di tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria, nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione, sarà affidato all'istituto che cura il servizio stesso per il Comune nel quale ha sede l'Unione.

Art. 61 -Organo di revisione economico-finanziaria

1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta dei membri, un Revisore del conto, come previsto dall'art. 234, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, sulla base delle disposizioni dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2001, convertito nella legge n. 148/2011.

Art. 62 – Regolamenti

1. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il Consiglio approva il regolamento di contabilità, per la disciplina dei contratti e per il funzionamento degli Organi.
2. Entro lo stesso termine la Giunta dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con allegata dotazione organica.
3. Nelle more dell'approvazione, si applicano le norme dettate dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 63 - Centrale unica di committenza

1. Ai fini dell'attivazione della Centrale Unica di committenza l'Unione si avvale del personale e delle strutture messi a disposizione dai Comuni aderenti in proporzione all'attività da espletare per i singoli comuni

Allegato A)

In data 17 febbraio 2015 con deliberazione n. 5 del Consiglio dell'Unione Montana Alpi Graie sono state trasferite all'Unione stessa le seguenti funzioni, già attribuite nell'Atto Costitutivo:

- . *Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
- . *La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;*
- . *Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
- . *Edilizia scolastica Organizzazione e gestione dei servizi scolastici*
- . *Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini*
- . *Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale*

Allegato B)

In data 28 marzo 2017 con deliberazione n.5 ed in data 28 aprile 2017 con deliberazione n.10 del consiglio dell'unione Montana Alpi Graie sono state trasferite all'Unione stessa le seguenti nuove funzioni:

- *Servizio socio assistenziale (Comuni di Groscavallo, Lemie, Usseglio, Viù)*
- *Protezione civile (Comuni di Groscavallo, Lemie, Rubiana, Usseglio, Viù)*
- *Servizi scolastici (Comuni di Lemie, Usseglio, Viù)*

Allegato C)

In data 21 gennaio 2025 con deliberazione n. avente ad oggetto “Adeguamento dello Statuto dell'Unione Montana Alpi Graie, a seguito del recesso del Comune di Traves, all'art.1, 15 e aggiunta dell'allegato C” si prende atto delle funzioni trasferite all'Unione da parte dei Comuni alla medesima aderenti come di seguito indicato:

- *Servizio socio assistenziale (Comuni di Groscavallo, Lemie, Usseglio, Viù, Ceres, Mezenile)*
- *Protezione civile (Comuni di Groscavallo, Lemie, Rubiana, Usseglio, Viù, Ceres Mezenile)*
- *Servizi scolastici (Comuni di Lemie, Usseglio, Viù, Rubiana, Ceres, Groscavallo, Mezenile)*
- *Pianificazione urbanistico-edilizia e pianificazione territoriale di livello sovra-comunale (Comuni di Lemie, Usseglio, Viù, Rubiana, Ceres, Groscavallo, Mezenile)*
- *Vigilanza (Comuni di Lemie, Usseglio, Viù, Rubiana, Ceres, Groscavallo, Mezenile)*

